



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°58 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22685/18 DEL 17/07/2018
---------	--

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Stivan Giuliano	Presente	CADORE DAVIDE	Presente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Assente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Assente	TOSATO ANDREA	Presente
BASSO GIORGIO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario DOTT.SSA Bergamin Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
L'ASSESSORE PROPONENTE**

Richiamate le deliberazioni n. 85 e n. 86 del 21/12/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza....omissis”;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 T.U.E.L., costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Dato altresì atto che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del T.U.E.L., in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che:

- ✓ il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- ✓ nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- il Comune di Sandrigo ha notificato al contribuente T.R. un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativamente ad un fabbricato strumentale, catastalmente individuato nel periodo d'accertamento in categoria D/8, denunciando la violazione dell'art. 2 comma 5 ter del D.L. n. 102/2013, convertito con legge n. 124/2013, dell'art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, dell'art. 29 comma 8 del D.L. n. 216/2011 convertito con legge n. 14/2012 e degli artt. 2 e 5 del D.M. 26 luglio 2012, nella sintesi,, il medesimo aveva erroneamente applicato la retroattività alla ruralità di un fabbricato;
- il medesimo ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale con la sentenza n. 527/2015 ha respinto il ricorso presentato dal contribuente;
- il contribuente ha promosso appello presso la Commissione Tributaria Regionale, la quale ha accolto il ricorso presentato dal contribuente interpretando erroneamente la norma sulla retroattività di ruralità del fabbricato.
- il Comune di Sandrigo si è costituito in giudizio facendosi rappresentare ed eleggendo domicilio presso lo Studio del Dott. Maurizio Bonazzi, come risulta da procura posta in calce alle controdeduzioni trasmesse alla CTR.
- il contribuente in data 14/12/2016 ha depositato la sentenza della CTR al Comune di Sandrigo, erroneamente, in quanto la stessa doveva essere notificata presso lo Studio del Dott. Maurizio Bonazzi presso il quale il Comune aveva eletto il proprio domicilio;
- il Comune di Sandrigo ha impugnato, dinnanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza della CTR, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c, in quanto erroneamente, i giudici d'appello, avevano riconosciuto l'esenzione ICI per l'immobile oggetto di controversia per l'anno 2009, benchè la richiesta di variazione catastale in categoria catastale fosse stata presentata solo il 21/02/2014, quindi, oltre il termine del 30/09/2012, di cui all'art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/2011 e successive modifiche, che era l'unico disposto normativo che riconosceva l'efficacia retroattiva quinquennale, alla domanda, corredata di autocertificazione e annotata agli atti catastali, dei requisiti di ruralità dell'immobile

- la Giunta comunale con propria delibera nr. 147/2016 ha autorizzato il Sindaco ad appellare la sentenza al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- la Corte di Cassazione si è espressa con ordinanza n. 22865/18 del 17/07/2018 dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Sandrigo;

Rilevato che con atto n. 110 del 12/11/2018 la Giunta Comunale ha deliberato di promuovere, attraverso la rappresentanza legale del Sindaco, ricorso per revocazione dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22865/18 decisa nella camera di consiglio del 17/07/2018 e depositata il 26.09.2018, ritenendola viziata da un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa;

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 22865/18 del 17/07/2018;

Considerato che:

- ✓ la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- ✓ nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- ✓ la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- ✓ conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visto:

- ñ il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- ñ che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- ñ che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- ñ che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e ritenuto competenza del Responsabile Finanziario la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto:

- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di contabilità;
- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

1. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

Compensi	€ 1.200,00
Spese generali (15%)	€ 180,00
C.P.C. (4%)	€ 55,20
I.V.A. (22%)	€ 315,75
Contributo unificato	€ 196,00
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 1.946,95

- derivante da sentenza della Corte di Cassazione n. 22685/18 del 17/07/2018;
2. **di dare atto che** il sopraccitato debito complessivo di € 1.946,95 trova copertura finanziaria al cap. 510/1 del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
3. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1,

comma 2 del D.Lgs. 165/2001, devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti

4. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

Immediata esecutività

Proposta n. 49 del 02-11-2018

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22685/18 DEL 17/07/2018
---------	--

Il Sindaco passa la parola all'assessore Cuman Antonio il quale relaziona l'argomento.

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste d'intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **Rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui i votanti n. 7**

con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea) espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

5. **di riconoscere** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore di omissis pari all'importo complessivo così ammontante:

Compensi	€ 1.200,00
Spese generali (15%)	€ 180,00
C.P.C. (4%)	€ 55,20
I.V.A. (22%)	€ 315,75
Contributo unificato	€ 196,00
TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO	€ 1.946,95

derivante da sentenza della Corte di Cassazione n. 22685/18 del 17/07/2018;

6. **di dare atto che** il sopraccitato debito complessivo di € 1.946,95 trova copertura finanziaria al cap. 510/1 del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2018;
7. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti
8. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 11 di cui votanti n. 7, con voti palesi favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Pozzato Diego, Vivaldi Margherita, Dagli Orti Paolo, Tosato Andrea), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22685/18 DEL 17/07/2018
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
0 Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
DOTT.SSA Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.